



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI,
COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO
e VOLPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2016

Norme in materia di video-sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

ONOREVOLI SENATORI. – Ogni qual volta i *media* ci raccontano storie aberranti di bambini, disabili o anziani maltrattati dalle persone che hanno scelto di dedicare la propria vita lavorativa alla loro presa in carico, ci interroghiamo, da cittadini, su come un essere umano si possa macchiare di tale e tanta vergogna procurando dolore e sofferenza nei confronti di persone, indifese e deboli, ma soprattutto, come legislatori, sentiamo la responsabilità di individuare strumenti capaci di contrastare tali fenomeni.

Il presente disegno di legge, che si compone di tre articoli, introduce l'obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono bambini, disabili ed anziani (asili nido, scuole dell'infanzia, strutture, socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale) di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a circuito chiuso al fine, da un lato, di costituire un deterrente a tali crimini e, dall'altro, di garantire maggiore sicurezza alle famiglie che affidano i propri cari a tali strutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di video-sorveglianza di cui al comma 1.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Fondo per la video-sorveglianza nelle strutture socio-assistenziali educative», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per l'installazione delle apparecchiature di video-sorveglianza, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, per le spese di manutenzione.

Art. 2.

(Funzionamento del Fondo)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni.

2. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente avente la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21 comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.